

## **Decreto del Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia 23 marzo 2007, n. 070**

### **“Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva. Approvazione”.**

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 11 aprile 2007

#### Il Presidente

- Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
- Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettera a, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto e enti pubblici;
- Visto il comma 2 del medesimo articolo 21 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
- Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce le definizioni di innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e di attività di sviluppo precompetitivo;
- Vista la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;
- Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;
- Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;
- Preso atto che, a seguito dell'approvazione del predetto Programma di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26/2005, i finanziamenti relativi all'anno 2006 sono stati resi disponibili solo alla fine dell'anno e che si è pertanto venuta a creare una soluzione di continuità tra le attività finanziate sulla base dell'abrogata legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e le analoghe attività finanziabili dalla legge regionale n. 26/2005;

- Ritenuto pertanto, in via transitoria, di ammettere a finanziamento anche le attività e le spese relative a progetti iniziati nell'anno 2006;
- Visto il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche" approvato con Delib.G.R. 6 ottobre 2006, n. 2372 con particolare riferimento alle schede riguardanti l'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 26/2005;
- Visto il testo del regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
- Ritenuto di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati;
- Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
- Su conforme Delib.G.R. 16 marzo 2007, n. 562;

Decreta

Omissis

### **Articolo 3 - Requisiti dei beneficiari.**

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, di seguito denominati gestori.
2. I gestori possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza.
3. I gestori devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. essere ente pubblico, consorzio di enti pubblici ovvero avere prevalente partecipazione pubblica;
  - b. avere costituito un parco scientifico e tecnologico e gestire lo stesso;
  - c. avere quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
  - d. non avere scopo di lucro;
  - e. reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento;
  - f. non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
  - g. avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera f), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
  - b. i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
  - c. i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.
5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui gestori non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.
6. La natura giuridica dei gestori ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento sono dimostrati dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonché dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. Se il possesso dei requisiti e delle condizioni non è attestato da tali atti ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Omissis

#### **Articolo 5 - Durata dei progetti.**

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Omissis

#### **Articolo 6 - Misura del contributo.**

1. Il contributo è concesso per una sola annualità nell'anno di riferimento.
2. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.
3. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 1.000.000,00 per annualità.
4. Il contributo è calcolato sul costo ammissibile di cui all'articolo 8 al netto del cofinanziamento in denaro o in natura.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 1, può essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a

condizione che il gestore assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto.

Omissis

## **Articolo 7 - Criteri di priorità e di valutazione.**

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:
  - a. dichiarazione delle prospettive di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 75, sulla base dei seguenti parametri:
    1. dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 30, riferiti a:
      - nuove conoscenze finalizzate, prodotti, servizi, processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;
      - brevetti esistenti o da realizzare;
    2. dichiarazione e dimostrazione delle competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 20, riferiti a:
      - 2.1 valutazione del gestore, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica Amministrazione;
      - 2.2 valutazione dei partner imprenditoriali, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
      - 2.3 valutazione dei partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
    3. impatto sul territorio, fino ad un massimo di punti 25, riferiti a:
      - 3.1 crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, imprenditoriali, effettivi e potenziali, e per i partner pubblici, effettivi e potenziali;
      - 3.2 miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;
  - b. numero di soggetti, fino ad un massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri:
    1. partecipanti in qualità di gestori, fino ad un massimo di punti 10;
    2. in collaborazione, diversi dai gestori, fino ad un massimo di punti 5;

- c. grado del cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore.
2. In caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorità:
  - a. progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera a);
  - b. progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera b);
  - c. progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c);
  - d. ordine cronologico di presentazione.

Omissis